

STATUTO

dell'Associazione FUTURA - PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita in Trento l'Associazione senza scopo di lucro, denominata FUTURA - PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ (di seguito indicata come FUTURA) con sede legale in Trento e indirizzo determinato dal Direttivo con ratifica della prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 2 - Simbolo

Il simbolo di FUTURA è costituito da un elemento principale corrispondente a una virgola, molto semplice e pulita, realizzata sulla base di un cerchio e in una tonalità di verde (cyan: 100%, magenta: 20%, giallo: 50% e nero: 0%). Al suo interno è inserito il nome del simbolo FUTURA in colore bianco, seguito dallo slogan "PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ" quest'ultimo nello stesso colore del cerchio più esterno.

Il primo cerchio che circonda la virgola è quello bianco, che nella parte bassa non è terminato e si apre verso l'esterno.

Il secondo cerchio è rosso (cyan: 0%, magenta: 100%, giallo: 100% e nero: 0%), è leggermente ingrandito verso l'alto e crea una sorta di "onda" che dà movimento al simbolo.

Il terzo e ultimo cerchio, che completa il simbolo e racchiude tutti gli elementi, è giallo. Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per tutti i tipi di elezione. L'Associazione potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo e al contrassegno le modifiche ritenute più opportune (modificandolo, integrandolo e/o usandolo in composizione con altri contrassegni non appartenenti a FUTURA), avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo da FUTURA, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio di FUTURA.

Ogni modifica della denominazione e del simbolo dell'Associazione FUTURA è di competenza del Direttivo che approva con votazione dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 3 - Scopi e finalità

FUTURA non ha scopo di lucro e si propone di sviluppare iniziative di carattere culturale, sociale e politico.

Scopo di FUTURA è valorizzare la partecipazione alla vita politica e democratica di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, promuovendo, con pari dignità, la coesione sociale, il benessere economico sostenibile, la cultura, il patrimonio artistico, la ricerca e l'innovazione, la cura e la tutela dell'ambiente e del paesaggio, l'assunzione di responsabilità dei cittadini a fronte dei cambiamenti climatici, la tutela dell'Autonomia e delle sue istituzioni, anche in ottica europeista.

FUTURA, in armonia con la Costituzione italiana e con i principi del diritto e delle prassi internazionali, sostiene e promuove la cultura della pace e della solidarietà nel pieno rispetto dei diritti umani, civili, politici, sociali ed economici, dei diritti delle minoranze, dei diritti degli animali. Tutela e promuove la parità di genere in ogni ambito: educativo, lavorativo, formativo, politico, sociale ed economico. Garantisce la parità di genere nella formazione dei propri organi statutari e la promuove nelle liste elettorali, pure laddove le norme vigenti non lo stabiliscano.

Favorisce e promuove la tutela delle persone emarginate e svantaggiate e degli stranieri, attivandosi per assicurare loro in ogni caso l'accesso a ogni servizio essenziale e alle tutele indispensabili al fine di garantirne pari diritti e opportunità.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 – Adesioni

Possono aderire a FUTURA le cittadine e i cittadini e le persone di qualsiasi nazionalità, etnia, religione, che abbiano compiuto i sedici anni di età, che dichiarino di riconoscersi nelle finalità e nelle procedure adottate nel presente Statuto e che ne facciano espressamente richiesta su apposito modulo da inoltrare al Direttivo.

Possono aderire a FUTURA anche coloro i quali risultino iscritti a partiti e/o altre associazioni che siano affini, per scopi e finalità, a FUTURA.

La validità dell'adesione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Direttivo e al versamento della quota associativa annua. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello al Comitato di garanzia.

Art. 6 – Associati

La qualifica di associato, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la relativa iscrizione nel libro degli associati.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione. Decade automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale, senza specifica delibera dell'organo competente.

L'adesione all'Associazione è fatta a titolo esclusivamente personale.

Gli Associati partecipano attivamente alla vita di FUTURA contribuendo alla definizione degli orientamenti politici e culturali secondo quanto stabilito dall'articolo 3. Hanno diritto di voto attivo e passivo in Assemblea.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) accettazione dello Statuto, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) pagamento della quota associativa annuale;
- c) rispetto nei confronti degli altri associati e degli organi dell'Associazione.

L'associato può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Direttivo.

La perdita della qualità di associato può avvenire:

- a) per comportamento incompatibile con i principi costituzionali e i valori su cui si regge l'Associazione;
- b) per non ottemperanza alle disposizioni statutarie e/o regolamentari;
- c) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) per morosità nel versamento della quota annuale.

Le esclusioni saranno disposte dal Direttivo, con decisione adeguatamente motivata, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. È ammesso il ricorso al Comitato di garanzia: in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla decisione del Comitato di garanzia, ma la persona è privata del diritto di voto in Assemblea.

Art. 7 - Organi

Sono organi di FUTURA

1. Assemblea
2. Presidente
3. Vicepresidente
4. Direttivo
5. Consiglio associativo
6. Tesoriere
7. Comitato di garanzia
8. Revisori dei conti

Art. 8 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione FUTURA.

Fanno parte dell'Assemblea tutti gli associati a FUTURA.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.

Alla scadenza degli organi elegge il Presidente, il Direttivo, il Consiglio associativo, il Comitato di garanzia e i Revisori dei conti con le modalità descritte dal Regolamento elettorale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su proposta del Direttivo e/o del Consiglio associativo, mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera cartacea oppure tramite mezzi informatici e telematici, almeno 15 giorni prima della data del suo svolgimento.

Nella convocazione sono indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa il segretario ed eventualmente due scrutatori.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal segretario ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea dibatte e decide la linea politica di FUTURA.

L'Assemblea approva il rendiconto contabile economico-finanziario, la relazione annuale e i regolamenti.

L'Assemblea decide le modalità e le forme della partecipazione di FUTURA alle elezioni.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto a un voto, non sono ammesse deleghe.

Art. 9 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Direttivo o del Consiglio associativo oppure da almeno un quarto degli associati per decisioni urgenti anche con termine ridotto di sette giorni.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera anche sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore nonché sulle modifiche statutarie. In questi due casi, l'Assemblea straordinaria va convocata con venti giorni d'anticipo e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Art. 10 – Presidente

Il/la Presidente di FUTURA rappresenta l'Associazione ed è il/la rappresentante legale della stessa. Dura in carica tre anni e presiede l'Assemblea.

Dispone del simbolo e può dare mandato a un/una suo/a delegato/a di depositarlo per la protezione e di depositare le liste in conformità alle norme elettorali vigenti.

Convoca il Direttivo, il Consiglio associativo e l'Assemblea.

Il/La Presidente di FUTURA viene eletto/a dall'Assemblea ordinaria con le modalità descritte dal Regolamento elettorale. Nei casi di assenza o di altro impedimento viene sostituito/a dal/dalla Vicepresidente. In caso di dimissioni o di cessazione della carica prima della scadenza naturale, viene sostituito/a dal/dalla Vicepresidente, che rimane in carica fino alla nomina del/della nuovo/a Presidente e provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo/a Presidente entro sessanta giorni.

Assicura la protezione dei dati personali degli aderenti a FUTURA.

Art. 11 – Vicepresidente

Il/La Vicepresidente viene scelto/a e votato/a dal Direttivo di FUTURA tra i componenti stessi del Direttivo. Sostituisce il/la Presidente in caso di impedimento o di dimissioni di quest'ultimo/a.

Art. 12 – Direttivo

Il Direttivo, eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, è composto, rispettando la parità di genere e favorendo la rappresentatività territoriale, da dodici membri eletti con le modalità descritte dal Regolamento elettorale.

Dura in carica tre anni. Il Direttivo è l'organo di attuazione della linea politica e culturale di FUTURA e nomina il Vicepresidente, il Tesoriere e il segretario che avrà il compito di verbalizzare le riunioni del Direttivo.

Al Direttivo spettano le funzioni per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatte salve quelle espressamente riservate per legge o per Statuto all'Assemblea o al Consiglio associativo. Il Direttivo delibera sulle domande di ammissione a FUTURA, stabilisce la quota associativa annuale, adotta i provvedimenti di esclusione nei confronti degli associati qualora si dovessero rendere necessari, fissa le date delle Assemblee ordinarie degli associati, da indire almeno una volta l'anno. Redige gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio associativo.

Le riunioni del Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Se, nel corso del mandato, vengono a mancare, per dimissioni o per altro motivo, uno o più componenti del Direttivo, alla successiva Assemblea vengono eletti i nuovi componenti che restano in carica per la durata del mandato in corso.

Il Direttivo decade qualora venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti e viene convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Direttivo entro trenta giorni.

Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da due terzi dei suoi componenti.

Su proposta del Presidente possono partecipare alle riunioni del Direttivo, anche in forma permanente, candidati o eletti nelle liste di FUTURA, componenti dei gruppi tematici, rappresentanti territoriali, senza diritto di voto.

Art. 13 – Consiglio associativo

Il Consiglio associativo è l'organo deliberante che definisce la linea politica e culturale di FUTURA tra un'Assemblea e l'altra. Il Consiglio associativo rimane in carica tre anni ed è composto, rispettando la parità di genere e favorendo la rappresentatività territoriale, da un minimo di trenta a un massimo di cinquanta componenti, eletti dall'Assemblea generale con le modalità descritte dal Regolamento elettorale.

Il Presidente, il Tesoriere e i componenti del Direttivo sono membri di diritto del Consiglio associativo, aggiungendosi al totale dei componenti già indicato all'inizio del presente articolo. Il Consiglio associativo si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente. Fanno parte del Consiglio associativo, senza diritto di voto, gli eletti nelle Assemblee rappresentative e i componenti degli esecutivi. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio associativo, anche in forma permanente ma senza diritto di voto, i soci che il Consiglio associativo stesso ritiene di invitare.

Le deliberazioni del Consiglio associativo sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile anche legalmente dell'amministrazione dei fondi e opera in base alle deliberazioni dell'Assemblea, del Direttivo e del Consiglio associativo.

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, ne tiene la contabilità, predispose il rendiconto economico annuale, assicurando la trasparenza nella gestione economico-finanziaria.

Il Tesoriere è proposto dal Presidente tra gli associati ed è eletto dal Direttivo.

Se il Tesoriere non è eletto tra i componenti del Direttivo, partecipa alle riunioni del Direttivo stesso con diritto di voto soltanto sugli aspetti economici, finanziari e fiscali.

Dura in carica tre anni.

Art. 15 - Comitato di garanzia

Il Comitato di garanzia è l'organo di vigilanza sul rispetto dei diritti e dei doveri statutari da parte degli associati a FUTURA.

Ha il compito di risolvere le eventuali controversie fra gli iscritti inerenti alla corretta interpretazione e/o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma relativa alla vita interna di FUTURA.

È composto da tre associati, garantendo una rappresentanza di entrambi i generi.

Il Comitato di garanzia può, se lo ritiene opportuno, sentito l'interessato, assumere provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che non rispettino il presente Statuto, compatibilmente e proporzionalmente con la gravità del fatto attribuito. Delibera inoltre sui ricorsi presentati dall'associato contro il diniego dell'iscrizione da parte del Direttivo. Il Comitato di garanzia dura in carica tre anni e viene eletto a maggioranza dall'Assemblea con le modalità descritte dal Regolamento elettorale.

Art. 16 – Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono nel numero di tre, eletti tra gli associati dall'Assemblea con le modalità descritte dal Regolamento elettorale e durano in carica tre anni.

I Revisori dei conti attestano la corrispondenza del rendiconto ai risultati della gestione, redigono apposita relazione accompagnatoria di approvazione del conto consuntivo, accertano l'esistenza del patrimonio, la sua consistenza e la sua destinazione ai fini statutari.

Art. 17 – Gruppi tematici e territoriali

I Gruppi tematici e territoriali si formano anche su base geografica o tematica, di oggetto di studio o ricerca, con attinenza alle attività sia socio-culturali, sia politico-istituzionali di FUTURA. Sono promossi su iniziativa del Direttivo, del Consiglio associativo o dell'Assemblea generale e ne possono far parte sia componenti iscritti a FUTURA, sia non iscritti interessati e/o esperti dell'area tematica.

Le loro elaborazioni possono essere di diretto supporto all'attività istituzionale degli eletti nelle Assemblee rappresentative e comunque i Gruppi tematici e territoriali riferiscono periodicamente, anche su richiesta, agli organi di FUTURA.

Art. 18 - Limite ai mandati elettivi

Non è candidabile nelle liste di Futura chi abbia svolto per due mandati il ruolo di Sindaco, assessore comunale, consigliere regionale o parlamentare. Eventuali due ulteriori mandati potranno essere svolti in un organo rappresentativo diverso dai precedenti.

Art. 19 – Gratuità degli incarichi

Tutti gli incarichi conferiti agli associati quali componenti degli organi dell'Associazione hanno carattere gratuito e possono comportare unicamente il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

Art. 20 – Esercizio finanziario sociale

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere predispose il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Direttivo e successivamente all'Assemblea entro i tempi previsti dalle norme vigenti.

Art. 21 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi versati dagli eletti, secondo apposito regolamento proposto dal direttivo e approvato dall'Assemblea;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad alimentare l'attivo sociale.

Art. 22 - Utili

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 23 – Scioglimento

Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea, ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Interpretazione dello Statuto

Per tutto quanto non previsto in modo esplicito dal presente statuto e per le eventuali diversità di interpretazione, decide il Comitato di garanzia che delibera a maggioranza dei presenti. Sulle decisioni prese il Comitato di garanzia riferisce all'Assemblea o al Consiglio associativo.

Art. 25 – Disposizioni finali e transitorie

Lo Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo dell'Associazione FUTURA 2018 – PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Fino alla convocazione della prima Assemblea ordinaria, da tenersi entro quaranta giorni dall'approvazione del presente Statuto, rimangono in carica gli organi direttivi precedentemente eletti.

L'elezione del Consiglio associativo avverrà in una successiva Assemblea, quando l'articolazione territoriale di FUTURA sarà più definita e comunque entro l'anno solare in corso. Sino ad allora le funzioni del Consiglio associativo sono in capo al Direttivo.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea convocata appositamente il 16 marzo 2019.